

BONUS PUBBLICITA': RIPARTE NUOVI TERMINI PER LA PRENOTAZIONE 2019

Con il DL 59/19 cd. "Decreto cultura e sport" vengono apportate delle modifiche al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, anche on line, e su emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Le novità di rilievo introdotte dall'art. 3-bis del DL 59/2019 alla disciplina del "Bonus Pubblicità" di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 riguardano:

- l'individuazione della copertura finanziaria dell'agevolazione, a partire dal 2019, con l'utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con apposito DPCM da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno¹;
- l'introduzione di una **unica misura del credito del 75%² del valore incrementale** per tutti i soggetti interessati;
- **il termine di presentazione per l'anno 2019** della comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta **dal 1° al 31 ottobre 2019**.

La condizione necessaria per fruire dell'agevolazione è la sussistenza di un investimento incrementale che superi almeno dell'1% gli "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione" realizzati nell'anno precedente³. I limiti di spesa risultano essere distinti per canale di informazione: da un lato la stampa e dall'altro le emittenti televisive e radiofoniche.

Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta / prenotazione 2019

Come previsto dall'art. 5 del DPCM 90/2018, **a regime**, i termini di presentazione dell'istanza telematica "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" decorrono dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, per la compilazione del modello si accede alla specifica funzionalità presente nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno in corso 2019, i termini da rispettare per la fruizione del beneficio sono seguenti:

1. la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**" (**prenotazione**) va presentata telematicamente **dal 1° ottobre – al 31 ottobre 2019**;
2. la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" (consuntivo) invece da presentare **dal 1° al 31 gennaio 2020** – termine invariato -.

E' opportuno evidenziare che il beneficio:

- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli "aiuti de minimis"⁴- essendo un aiuto di stato automatico – sarà presente ai fini di monitoraggio e di controllo nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA);

¹ Si rammenta che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto, per effetto della ripartizione delle risorse stanziare tra tutti i soggetti richiedenti.

² E' stata soppressa la percentuale del 90% per le micro-imprese /PMI / start up innovative, tale maggior misura non è mai stata applicata, in quanto subordinata all'autorizzazione della UE.

³ Nota del Dipartimento per l'Editoria 24/7/2018.

⁴ Art. 1 co. 762 Legge n.145/2018 – Reg. UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Ai fini della fruizione del bonus si dovrà monitorare il plafond disponibile, considerando che il limite massimo degli aiuti "de minimis" ammonta a 200.000 euro nel triennio (anno in corso e due precedenti).

- è richiesta l'indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi – quadro RS sezione "Aiuti di stato".

Sul sito dell'Associazione, all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > fiscale > approfondimenti > contributi e agevolazioni fiscali > Bonus pubblicità, sono disponibili i testi delle istruzioni, della modulistica e dei provvedimenti normativi in materia.